

Repertorio numero 36.031/18.567 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "MULINO AD ARTE" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventuno il trentuno maggio in Pinerolo, nella casa di Piazza Garibaldi numero 23/A, alle ore diciannove. -----

Innanzitutto a me Dott. Luigi MIGLIARDI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo è presente: -----

RONCO Daniele, nato a Torino il 18 marzo 1984, residente in Roletto (TO), via Vivaldi n. 16, cittadino italiano, della cui personale identità io notaio sono certo. -----

Detto comparso - agendo nella dichiarata sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione di promozione sociale -----

"MULINO AD ARTE", con sede in Cumiana, Strada Picchi n. 57, codice fiscale 94561580013, costituita in data 2 novembre 2009 con scrittura privata, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pinerolo in data 3 novembre 2009 al numero 5504 serie 3, regolata dallo statuto allegato all'atto notaio Marcello Rebuffo in data 8 giugno 2012, repertorio n. 7.430/5.883 (registrato a Torino 2 il 9 luglio 2012 al n. 7582/1T), -----

mi chiede di redigere il verbale di assemblea dell'associazione, qui convocata per deliberare sul seguente -

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- approvazione statuto conforme al Codice del Terzo settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. 117/2017; -----

- nomina nuovo Consiglio Direttivo. -----

Assume la presidenza il signor Daniele RONCO, il quale ----

----- constatata -----

- la regolare convocazione della presente assemblea mediante avvisi inviati a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto; -----

- la partecipazione mediante collegamento in videoconferenza con l'applicazione Google Meet dei seguenti associati: -----

- Daniele RONCO (Presidente), Jacopo TREBBI (Segretario), Federica LEONE (Tesoriere), Francesco CALABRO', Andrea CHIESA, Angelica LICCIARDI, Alessandro LUCA, Gabriele MARTINO, Giorgio FORLANI, Giulia BECHIS, Mariajosé AMOROS, Mario SARELLO, Paul JOHAN-MAER, Barbara CAMUSSO, Viola SIANO, Debora MARRELLI; -----

- che risultano pertanto intervenuti sedici associati, compreso il presidente, su un totale di quaranta; -----

---- dato atto che è andata deserta la prima convocazione ----

----- dichiara -----

l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e conferma a me notaio l'incarico di redigerne il verbale. ----

REGISTRATO A TORINO**I° UFF. ENTRATE TT2****IL 29 giugno 2021****AL N. 33459/1T****CON € Esente**

Prende la parola il Presidente e osserva che, in considerazione della imminente istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, con conseguente piena entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", si rende opportuno modificare lo statuto al fine di renderlo conforme alla normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale di cui all'articolo 35 e seguenti del suddetto Decreto Legislativo. -----

Riassume quindi le novità di maggior rilievo presenti nel nuovo testo di statuto, precisando che l'assemblea è legittimata, ai sensi dell'articolo 101 secondo comma d.lgs. 117/2017, a deliberare con le modalità e le maggioranze previste dal vigente statuto per l'assemblea ordinaria. -----

Passando quindi al secondo argomento all'ordine del giorno ricorda che l'attuale Consiglio Direttivo è giunto al termine del proprio mandato e occorre quindi nominare il nuovo Consiglio che durerà in carica per i prossimi tre esercizi. -----

Io notaio procedo quindi alla lettura del nuovo statuto, nel testo presentato all'assemblea e messo a disposizione degli intervenuti. -----

Segue uno scambio di informative fra i presenti, al termine del quale l'assemblea, col voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso con dichiarazione verbale, all'unanimità -----

----- delibera -----

- di approvare il nuovo testo dello statuto composto di trentanove articoli, conforme alla normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale di cui all'articolo 35 e seguenti del "Codice del Terzo Settore", riportato nel documento che viene allegato sotto la lettera "A", dispensatamene espressamente l'ulteriore lettura; -----

- di nominare a comporre il Consiglio Direttivo con durata in carica per tre esercizi e così sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023 i signori: -----

= Daniele Ronco (Presidente), in comparsa generalizzato, al quale competono ai sensi dell'art. 10 dello statuto la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; -----

= Federica Leone (Vice Presidente), nata a Napoli il 18 luglio 1989; -----

= Angelica Licciardi (Segretario), nata a Torino il 6 novembre 1996; -----

= Jacopo Trebbi (Tesoriere), nato a Bologna il 17 settembre 1990; -----

= Francesco Calabrò (Consigliere), nato a Pinerolo il primo novembre 1988; -----

tutti domiciliati presso la sede sociale; -----

- di conferire al Presidente ampio mandato per compiere tutti gli atti e le attività, che si rendessero necessarie

al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, con facoltà di depositare documenti e apportare alla presente delibera e allo statuto eventuali variazioni di forma e sostanza che si rendessero necessarie. -

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciannove e minuti quaranta. -----

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017. -----

Il presente è altresì esente da bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017. -----

Io notaio ho redatto questo verbale da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto e da me letto in assemblea al comparente che lo conferma e con me si sottoscrive. -----

Occupi di due fogli cinque pagine. -----

In originale firmati: -----

Daniele RONCO -----

Luigi MIGLIARDI - Notaio -----

Allegato "A" al repertorio n. 36.031/18.567

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "MULINO AD ARTE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'associazione ha sede in Cumiana, con indirizzo in Strada Picchi n. 57.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "MULINO AD ARTE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare persegue finalità culturali nel settore del teatro, cinema e danza, ispirandosi alla promozione della cultura in senso generale con particolare attenzione all'espressione teatrale, cinematografica, musicale e danzante nelle sue forme e manifestazioni più ampie, con uno sguardo di particolare interesse alle tematiche multiculturali ed interculturali.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi svolgendo le seguenti attività:

- 1 - dotarsi di una struttura fisica, organizzativa e strumentale atta a perseguire gli scopi sociali;
- 2 - far incontrare domanda e offerta di formazione relativa ad attività artistiche e culturali;
- 3 - promuovere corsi, stages, seminari, corsi di aggiornamento e auto-aggiornamento, manifestazioni per la divulgazione, lo studio, la pratica artistica e per l'approfondimento culturale;
- 4 - promuovere iniziative che sviluppino l'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche del territorio;
- 5 - favorire la nascita di iniziative plurime in rete, vale a dire con la collaborazione e l'appoggio di altri enti pubblici e privati, territoriali, nazionale e internazionali e altre società commerciali;
- 6 - aderire a Progetti che riconoscano nelle manifestazioni artistico-culturali e nelle tematiche interculturali, i valori fondanti di riferimento, senza preclusione di generi ed espressioni anche attraverso la partecipazione a bandi e concorsi pubblici e privati;
- 7 - creare sinergie tra le diverse espressioni artistiche, organizzando corsi e manifestazioni in cui si evidenzia l'incontro tra le arti, tra i vari aspetti della

cultura, tra l'elaborazione teorica e l'attività pratica;

8 - organizzare o aderire a rassegne e manifestazioni artistiche che abbiano lo scopo di diffondere la cultura globale;

9 - porre una particolare attenzione alle manifestazioni delle culture tradizionali, al legame della cultura e delle arti con un territorio;

10 - favorire, con opportuni interventi di sostegno, coloro che vogliano aderire alle proposte culturali promosse dall'Associazione, e che si trovino in condizioni economiche svantaggiate;

11 - produrre materiali audio-visivi, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Associati

Art. 7. Possono diventare associati tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10 Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

David Lino



I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (o i diversi importi di tempo in tempo previsti dalla legge), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori - Direttore Artistico

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Il Direttore Artistico viene eletto dal Comitato Direttivo e deve essere un esperto svolgente attività nel campo delle Arti e/o dell'Educazione. La nomina del Direttore Artistico viene rinnovata ogni tre anni, in parallelo con la durata del Comitato Direttivo.

Il direttore artistico può essere scelto tra i soci, non-soci, o tra i componenti del consiglio direttivo. Nel caso in cui il direttore artistico non sia un componente del comitato direttivo, egli partecipa per diritto alle sue sedute con obbligo di parere consultivo su ogni deliberazione, ma senza diritto di voto.

E' responsabile dell'armonizzazione tra le varie iniziative dell'Associazione, della loro supervisione, della pertinenza con gli scopi sociali. Egli rappresenta l'Associazione presso terzi, per ciò che concerne i contenuti e le forme delle attività.

La sua remunerazione è deliberata dal Comitato Direttivo, in corrispondenza di ogni singolo progetto, comunque nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti per le APS, cui l'associazione è soggetta.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati; ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta,

delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i

verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (o diverso importo di tempo in tempo stabilito dalla legge) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare

riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a euro 100.000,00 annui (o diverso importo di tempo in tempo stabilito dalla legge), l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Viso per inserzione.

Daniela Luo

[Signature]



Certifico io sottoscritto dottor Luigi MIGLIARDI, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico sottoscritta digitalmente da me notaio, è conforme all'originale cartaceo firmato ai sensi di legge e conservato nella raccolta dei miei atti.

La presente copia informatica, rilasciata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 82/2005, ha per legge la stessa efficacia dell'originale cartaceo.

Pinerolo lì, ventisei luglio duemilaventuno.

Firmato digitalmente Luigi MIGLIARDI Notaio



Firmato digitalmente da LUIGI
MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018